



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI REGGIO CALABRIA

1837/17	SEMPL.
1399/16	R.G.
730/17	Crus.
	Rep.

Dott.ssa Scidone Renata

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n° 1399/2016 Ruolo Generale Affari Civili contenziosi dell'anno 2016 e riservata per la decisione all'udienza del 18.9.17

TRA

[Redacted]

Nato ad [Redacted] il [Redacted] (C.F.: [Redacted]) rappresentato e difeso dall'Avv. Leo Stilo (C.F.: STILEO74E31D976S), per procura in calce all'atto introduttivo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi in Bianco, via [Redacted] presso lo studio di questi.

-OPPOSENTE-

Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a, già Equitalia Sud s.p.a, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar 14 (cf. e Pi 13756881002)- In persona del legale rappresentante p.t. , e per esso l'Avv.

[Redacted] giusta procura generale in notaio [Redacted] n. rep. [Redacted] del 01/07/2016, rappresentata e difesa dall'avv. [Redacted] ed

elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, presso lo studio di questi in Reggio Calabria via [Redacted] come da procura in calce alla memoria di costituzione

-opposta-

E

Prefettura di Bologna, in persona del Prefetto in carica,

-amministrazione opposta contumace-

OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione la sig.ra [Redacted] proponeva opposizione avverso la intimazione di pagamento nr. 09420169000236886/000, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 09420050030374355000 emessa da Equitalia Sud. S.p.a, per infrazioni al Codice della Strada e sanzioni accreditate dalla Prefettura di Bologna.

Assunse l'opponente a riguardo:- la intervenuta a prescrizione della pretesa sanzionatoria ed altro. Si costituiva Equitalia Servizio di Riscossione s.p.a in cancelleria il 21 ottobre 2016, con deposito di comparsa di costituzione e risposta e fascicolo di parte, e nell'eccepire la tardività dell'opposizione, assumeva l'infondatezza ed altro.

Non si costituiva la Prefettura di Bologna se pur regolarmente evocata in giudizio.

All'udienza indicata in epigrafe, non occorrendo particolari attività istruttorie, sulla base della sola produzione documentale, la causa, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione, veniva trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia della Prefettura di Bologna, in persona del Prefetto in carica, regolarmente evocata in giudizio e non costituita.

Ancora preliminarmente deve ritenersi la legittimazione passiva dell'Autorità che ha iscritto a ruolo la somma imposta a titolo di sanzione, per la norma indicata come violata nel processo verbale di accertamento, cui va, indubbiamente, affiancato l'esattore quale litisconsorte necessario, perché titolare di una situazione di dipendenza dalla posizione dell'autorità che ha esercitato la pretesa punitiva.

Per quanto concerne l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento va osservato che, per orientamento consolidato della S.C., "avverso la cartella esattoriale (avviso di mora o intimazione di pagamento) emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: a) l'opposizione ai sensi l. n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori; b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo; c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora" (Cass. civ., sez. un., 26 luglio 2006, n. 16997, Cass. civ., sez. I, 30 novembre 2006, n. 25538, Cass. civ. 14.03.2013 n. 6565).

Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, a cui questo decidente aderisce, l'opposizione proposta si palesa ammissibile e meritevole di accoglimento, in quanto il concessionario non ha provato l'interruzione del termine prescrizione della pretesa azionata.

Nel caso di specie sarebbe stato onere della concessionaria, dimostrare quanto sopra al fine di comprovare il diritto di Equitalia Sud S.p.A. a procedere ad esecuzione forzata, provare la regolarità del procedimento di esecuzione. Tale prova non è stata offerta dal convenuto ente di riscossione, per cui, in mancanza di prova contraria, la proposta opposizione deve essere accolta.

Alla luce di quanto sopra rilevato ne scaturisce, con l'accoglimento della opposizione, la dichiarazione di nullità ed inefficacia della intimazione di pagamento n. 09420169000236886/000 (notificata il 10

marzo 2016), limitatamente alle cartelle di pagamento n. 09420050030374355000 (notificata il 21 novembre 2005) stante la intervenuta prescrizione della pretesa punitiva. Non avendo le resistenti prodotto eventuali atti interruttivi, è da ritenersi estinta per intervenuta prescrizione, attesa la decorrenza del termine quinquennale, la pretesa punitiva dell'amministrazione relativa a detti atti, essendo decorso il termine prescrizionale dalla notifica della cartella a quello della notifica della relativa intimazione .

Le spese seguono la soccombenza e posta a carico di Equitalia Servizi di riscossione s.p.a. atteso che i motivi di opposizione ineriscono a profili propri del procedimento esattoriale e liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 140/2012, applicabile alla fattispecie ex art. 41 D.M. cit., tenendo conto del valore della causa e della complessiva attività svolta (relativa alla fase di studio, introduttiva e decisoria).

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da [redacted] contro l'Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a, in persona del legale rappresentante p.t. e la Prefettura di Bologna, in persona del legale rappresentante p.t. così provvede:

- 1)- dichiara la contumacia della Prefettura di Bologna, in persona del legale rappresentante p.t;
- 2) accoglie l'opposizione svolta da [redacted] nei confronti di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a, in persona del legale rappresentante p.t. e della Prefettura di Bologna avverso la intimazione di pagamento n. 09420169000236886000, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 09420050030374355000 (di euro 1466,76), e per l'effetto dichiara estinta per intervenuta prescrizione la pretesa sanzionatoria contenuta nella indicata cartella n. 09420050030374355000.
- 2)- Condanna Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a alla refusione delle spese di lite, in favore della sig.ra [redacted] che liquida in complessivi euro 300,00 oltre iva e cpa come per legge e da attribuirsi in favore del procuratore costituito che ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.

Così deciso in Reggio Calabria li 18-9-17

Il Giudice di Pace

Dott.ssa Scidone Renata

Depositata in Cancelleria
Reggio Cal. 18 SET. 2017



IL CANCELLIERE
Piero Attisani